

Legge federale sulla protezione dell'ambiente

(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati dell'11 febbraio 2014¹;

visto il parere del Consiglio federale del 30 aprile 2014²,

decreta:

I

La legge federale del 7 ottobre 1983³ sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

Art. 32e cpv. 1^{bis}, cpv. 2, cpv. 2^{bis}, cpv. 3 lett. b, frase introduttiva, e cpv. 4 lett. b–d

^{1bis} Per le discariche nelle quali sono depositati esclusivamente rifiuti non inquinati può essere prescritta una tassa soltanto se è necessaria per promuovere il riutilizzo di tali rifiuti.

² Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota massima corrisponde:

- a. per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera:
 - 1. in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t,
 - 2. in altre discariche: 25 fr./t;
- b. per i rifiuti depositati definitivamente all'estero:
 - 1. in discariche sotterranee: 30 fr./t,
 - 2. in altre discariche: allo stesso importo che verrebbe riscosso se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.

^{2bis} Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

³ La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse unicamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:

- b. l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 2001, se:

¹ FF 2014 3151

² FF 2014 3163

³ RS 814.01

⁴ Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano:

- b. per le indennità di cui al capoverso 3 lettera b:
 - 1. al 40 per cento dei costi computabili se nel sito non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996,
 - 2. al 30 per cento dei costi computabili se nel sito sono stati depositati rifiuti anche dopo il 1° febbraio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001;
- c. per le indennità di cui al capoverso 3 lettera c:
 - 1. forfetariamente a 8000 franchi per bersaglio nel caso di impianti di tiro a 300 m,
 - 2. al 40 per cento dei costi computabili nel caso degli altri impianti di tiro;
- d. per le indennità di cui al capoverso 3 lettera d, al 40 per cento dei costi computabili.

Art. 65a Disposizione transitoria concernente la modifica del ...

In deroga all'articolo 36 della legge del 5 ottobre 1990⁴ sui sussidi, le domande di indennità per le spese risultanti dai provvedimenti secondo l'articolo 32^e capoverso 4 lettera b numero 2 sono giudicate secondo il diritto vigente al momento della presentazione della domanda se i provvedimenti sono stati avviati prima dell'entrata in vigore della presente modifica. Le domande devono essere presentate al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.